



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 61 del 05-08-2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA VIA DEI PRATI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO PER CONTO DI A2A - PROROGA FINO AL 23/08/2026

Il Responsabile

Vista la richiesta prot. n. 10205 del 05/08/2026 depositata agli atti dell'ufficio di Polizia Locale, inviata da Alessandro Tronconi per conto di F.I.S. S.p.A. con sede legale a Grumello del Monte 24064 (BG) in p.zza Invalidi sul Lavoro n. 28, per conto di A2A calore e servizi, relativa alla proroga per lavori di manutenzione al teleriscaldamento, già autorizzati con ordinanza 47/2026 già prorogata con ordinanza n. 54/2026 del 26/06/2026;

Considerato che è stata richiesta la proroga sino al giorno 23/08/2026;

Dato atto che, il Responsabile del Settore Servizio di Polizia Locale è momentaneamente assente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 16/05/2025 con il quale il Sindaco ha individuato quale vicario, in caso di assenza o impedimento dei responsabili di settore, il Vice Segretario Comunale in carica, Dott.ssa Elisa Albini;

Dato atto che il Responsabile del Settore viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

Attestato che in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;

Ritenuto di dover dar corso ai lavori adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo dell'impresa esecutrice dei lavori di riparare eventuali danni derivanti dalle opere eseguite, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Richiamato il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Riscontrato che è necessario procedere in via dei Prati all'altezza del civico 11, nell'area interessata dai lavori delimitata da apposita segnaletica, come segue :

- L'istituzione del restringimento della carreggiata all'altezza del civico 11 (nel tratto interessato dai lavori);
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0,00/24,00;
- L'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e/o semaforo;
- La chiusura dello sbocco di via Bologna su via dei Prati;
- L'istituzione doppio senso di circolazione su via Bologna e il divieto di sosta con rimozione forzata 00,00/24,00 negli stalli di sosta di via Bologna;
- l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;
- dovrà essere garantito il transito del BUS;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al presente provvedimento viabilistico;

ORDINA LA PROROGA DELL'ORDINANZA 47/2026 E 54/2026

dal giorno 17.06.2026 sino al 10.07.2026 e successivamente dal 13.07.2026 sino al 31.07.2026

dal giorno 31/07/2026 sino al giorno 23/08/2026 dalle ore 8,30 alle ore 18,30

e comunque sino a fine lavori

- **L'istituzione del restringimento della carreggiata all'altezza del civico 11 (nel tratto interessato dai lavori);**
- **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0,00/24,00;**
- **L'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e/o semaforo;**
- **La chiusura dello sbocco di via Bologna su via dei Prati;**
- **L'istituzione doppio senso di circolazione su via Bologna e il divieto di sosta con rimozione forzata 00,00/24,00 negli stalli di sosta di via Bologna;**
- **l'istituzione di un percorso pedonale alternativo adeguato al fine di consentire il transito pedonale in sicurezza;**
- **dovrà essere garantito il transito del BUS;**

IL SOGGETTO RICHIEDENTE :

- DEVE GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALETICI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE EVENTUALMENTE PER IL PERIODO NOTTURNO;

- DEVE PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE (DELIMITAZIONE AREA CANTIERE, APPOSIZIONE CARTELLI AMMONITORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALISCHI, ECC);

- IN OGNI MOMENTO CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO ED IL TRANSITO ED IL RIENTRO DEGLI AUTOVEICOLI NELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ PRIVATE. AL

TERMINE DEL TURNO DI LAVORO, COMPATIBILMENTE CON LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LE ESIGENZE DI CANTIERE.

Il richiedente deve inoltre procedere alla disposizione della segnaletica prevista, di cui agli artt.38 e 39 del Decreto Legislativo n° 285/92 , del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e del D.M. del 10 Luglio 2002.

Il richiedente dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che eventualmente di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
- b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo: polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;
- d) esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione,

nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

Il Responsabile
Dott.ssa Elisa Albini

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.